

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 2 – Esponenti aziendali

TITOLO II

Capitolo 2

ESPONENTI AZIENDALI

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 2 – Esponenti aziendali

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO II – Capitolo 2
ESPONENTI AZIENDALI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Al fine di assicurare la sana e prudente gestione, gli artt. 26 e 62 TUB, richiamati dall'art. 110 TUB, prevedono che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari e società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari debbano possedere requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza (1)(2). L'individuazione dei requisiti e delle cause di sospensione dalla carica è demandata a un Regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze.

La disciplina assegna un ruolo centrale all'organo amministrativo dell'intermediario ai fini della verifica della sussistenza di tali requisiti: esso assume la responsabilità per l'accertamento dei requisiti e la completezza probatoria della documentazione a supporto delle valutazioni effettuate e dichiara la decadenza dalla carica nel caso di difetto dei requisiti.

Rimane fermo quanto previsto dall'art. 36 del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.» (c.d. "Salva Italia") in materia di divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario (c.d. divieto di *interlocking*) e dalle relative linee guida emanate dalle Autorità di vigilanza (3).

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del TUB:

(1) I requisiti in capo ai componenti degli organi del sistema monistico e dualistico vengono individuati, per analogia di funzione, secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 3-bis e 3-ter TUB. In particolare, se non diversamente disposto le norme del TUB che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ad ai suoi componenti; le norme che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ad al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.

(2) In attesa che i requisiti di indipendenza degli esponenti aziendali siano ulteriormente specificati nella disciplina attuativa dell'art. 26 TUB, si fa presente che, nei confronti dei componenti dell'organo di controllo, trovano applicazione i requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile. Per quanto riguarda i requisiti applicabili agli altri esponenti aziendali, in attesa delle citate disposizioni attuative, trovano applicazione i requisiti di indipendenza eventualmente previsti statutariamente.

(3) Cfr. [Comunicazione congiunta Banca d'Italia-Consob-Isvap del 20.4.2012](#) concernente i criteri per l'applicazione del divieto in oggetto.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 2 – Esponenti aziendali

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- art. 26, richiamato dall’art. 110 dello stesso testo unico, che disciplina i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza degli esponenti aziendali;
- art. 62, richiamato dall’art. 110 dello stesso testo unico, che disciplina i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza degli esponenti delle società capogruppo;
- artt. 108, comma 4, e 109, comma 3, lett. b), che disciplinano la vigilanza informativa sugli intermediari finanziari e sui soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata;
e inoltre:
 - dal Regolamento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161 sui requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti bancari (cfr. Allegato E).

3. Destinatari della disciplina

Il Regolamento si applica a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari e società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari.

4. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Titolo (4):

- *pronuncia di decadenza in caso di difetto dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali della società finanziaria capogruppo e dell’intermediario finanziario* (termine: 60 giorni);
- *sospensione di esponenti aziendali di società finanziarie capogruppo e intermediari finanziari* (termine: 60 giorni);
- *dichiarazione di decadenza per violazione del divieto di partecipazioni incrociate in intermediari finanziari o gruppi finanziari concorrenti (“interlocking”)* (termine: 60 giorni).

(4) Cfr. [Provvedimento del 25 giugno 2008](#) “Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”.

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 2 – Esponenti aziendali

Sezione II – Procedura di verifica

SEZIONE II

PROCEDURA DI VERIFICA

1. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla Banca d'Italia

Entro trenta giorni dall'accettazione della nomina, l'organo amministrativo dell'intermediario o della società finanziaria capogruppo verifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (1). A tal fine, gli interessati devono presentare all'organo amministrativo, che l'acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'inesistenza di una delle situazioni impeditive.

Ai fini della comprova dei requisiti e della relativa documentazione minima, si rinvia rispettivamente all'Allegato B, che riporta – a titolo esemplificativo – la documentazione minimale acquisibile, e all'Allegato C, relativo alle autocertificazioni che possono essere utilizzate a comprova dei requisiti degli esponenti e dei partecipanti al capitale.

È rimessa alla responsabilità dell'organo amministrativo la valutazione della completezza probatoria della documentazione. L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione, che deve risultare dal verbale consiliare. La delibera dell'organo amministrativo deve essere di tipo analitico e pertanto deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate. La documentazione acquisita a tal fine è trattenuta presso l'intermediario e conservata per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data della delibera per la quale è stata utilizzata.

L'organo amministrativo decide in ordine alla sussistenza dei requisiti. Copia del verbale della riunione dell'organo amministrativo deve essere trasmessa entro trenta giorni alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia si riserva la facoltà, nei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza della carica. Essa è dichiarata dall'organo amministrativo entro sessanta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto, e comunicata alla Banca d'Italia. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia entro sessanta giorni dal ricevimento della notizia.

Nel caso in cui la Banca d'Italia chieda ulteriori informazioni o valutazioni all'organo amministrativo, il termine è interrotto.

Qualora gli interessati vengano, successivamente, a trovarsi in una delle situazioni che comporti il venir meno dei requisiti di onorabilità, l'organo amministrativo, previo accertamento di tali situazioni nei modi anzi descritti, ne dichiara la decadenza e ne dà comunicazione alla Banca d'Italia. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

In ogni caso, a seguito delle dichiarazioni di decadenza, vanno avviate le opportune iniziative per il reintegro dell'organo incompleto.

Qualora gli interessati vengano a trovarsi in una situazione che comporti la sospensione dalle cariche, l'organo amministrativo dichiara la sospensione degli esponenti aziendali entro

(1) In caso di adozione del sistema dualistico di amministrazione e controllo, spetta al consiglio di sorveglianza e al consiglio di gestione la competenza relativa all'accertamento del possesso dei requisiti in capo ai rispettivi componenti.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 2 – Esponenti aziendali

Sezione II – Procedura di verifica

trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e dà comunicazione alla Banca d'Italia della decisione assunta.

In caso di inerzia, la sospensione è pronunciata dalla Banca d'Italia entro sessanta giorni dal ricevimento della notizia. Successivamente, l'organo amministrativo provvede agli adempimenti di cui all'art. **6, comma 2**, del D.M. n. 161/1998.

Inoltre, gli esponenti aziendali, nell'ambito del rapporto fiduciario esistente con l'ente di appartenenza, informano l'organo con funzione di supervisione strategica sui provvedimenti di rinvio a giudizio nei loro confronti per una delle fattispecie di reato considerate dal citato D.M. L'organo amministrativo ne dà riservata informativa alla Banca d'Italia.

Allegato A

DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE I REQUISITI DEI POTENZIALI ACQUIRENTI

Sezione I – Onorabilità

A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE

1. certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato dei carichi pendenti;
3. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 10, L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni;
4. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri.

B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia

1. Certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 25, comma 1, TUB e determinati con decreto del Ministro del tesoro del 18 marzo 1998, n. 144. I certificati devono essere corredati da un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi l'idoneità dei certificati all'attestazione in questione.

Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale deve confermare la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio di certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima;

2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 25, comma 1, TUB e determinati con decreto del Ministro del tesoro del 18 marzo 1998, n. 144.

C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia

1. La documentazione sub A);
2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 2 – Esponenti aziendali

Allegato A – Documentazione riguardante i requisiti dei potenziali acquirenti

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti tra privati che vi consentano.

Cittadini italiani e di Stati comunitari	Possono avvalersi dell'autocertificazione (art. 3 del D.P.R. n. 445/2000) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'UE.
Cittadini di Stati extracomunitari	I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (1). Ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE non autorizzati a soggiornare in Italia, si applicano le disposizioni di cui al punto 1 sub B).
Persone fisiche	Le persone fisiche possono avvalersi della possibilità di ricorrere a dichiarazioni sostitutive secondo lo schema riportato nell'allegato C.
Persone giuridiche	Nel caso in cui la partecipazione sia acquisita da società o enti che intendano consentire ai propri esponenti di avvalersi della possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive, tali soggetti dovranno porsi in condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute.
Accordi con le amministrazioni competenti	A tal fine dovranno essere definiti appositi accordi con le amministrazioni competenti a rilasciare le relative certificazioni.
Attestazione dell'interessato	Nel caso in cui tali accordi non siano stati definiti, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione i soggetti che si impegnino per iscritto a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta dalla persona giuridica o dall'ente a comprova delle dichiarazioni sostitutive rese.

L'organo cui compete l'accertamento dei requisiti non può, pertanto, accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalità.

Inoltre, considerata la rilevanza che i requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali delle società o degli enti che detengono una partecipazione qualificata in un intermediario o lo controllano rivestono ai fini della sana e prudente gestione, è necessario che gli organi amministrativi si attengano nei controlli a comportamenti non formali, bensì volti ad assicurare il rispetto sostanziale della normativa vigente.

Dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute, specie nei casi di esponenti nominati per la prima volta o riconfermati per i quali la verifica sia avvenuta in

(1) Al di fuori di tali casi i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 2 – Esponenti aziendali

Allegato A – Documentazione riguardante i requisiti dei potenziali acquirenti

data non recente, nonché in tutti i casi in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati.

A titolo esemplificativo si riportano nell'allegato C esempi di dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono conformi alla vigente normativa in materia di requisiti dei partecipanti.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 2 – Esponenti aziendali

Allegato A – Documentazione riguardante i requisiti dei potenziali acquirenti

Sezione II – Correttezza e competenza professionale

- 1) Potenziale acquirente persona fisica
- a) curriculum vitae completo, recante informazioni dettagliate su: i) livello di istruzione ed esperienze formative rilevanti; ii) esperienze professionali pregresse; iii) situazione professionale attuale e attività o funzioni pregresse, con separata evidenza delle cariche assunte in qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione e controllo di un soggetto vigilato o di altra impresa, e con indicazione dell'attività svolta da dette imprese;
- b) indicazione delle eventuali attività di acquisizione e gestione di partecipazioni, attuale e pregressa, in imprese di qualsiasi tipologia con separata evidenza delle partecipazioni detenute in imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo. Con riferimento alle società eventualmente controllate, informazioni sulla loro situazione economico-patrimoniale e finanziaria;
- c) in caso di cariche detenute, al momento della presentazione dell'istanza, in soggetti vigilati anche non armonizzati o extracomunitari, indicazione dell'autorità che ha già condotto la valutazione su quelle cariche;
- d) informazioni in ordine alla presenza o meno delle seguenti circostanze (o situazioni equivalenti), indipendentemente dallo Stato nel quale si sono verificate:
 1. giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato o che applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di prevenzione;
 2. sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 TUB e 13 e 14 TUF e relative discipline di attuazione;
 3. sanzioni amministrative comminate negli ultimi 5 anni per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
 4. provvedimenti cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse;
 5. misure: di espulsione da ordini professionali e associazioni di categoria; di revoca per giusta causa – per comportamenti imputabili al soggetto – da cariche assunte in organi di direzione, amministrazione e controllo;
 6. rifiuto o revoca di autorizzazioni previste nel TUB e nel TUF e nelle relative disposizioni di attuazione; radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da esse disposti (2).

(2) Normalmente la valutazione viene condotta con riferimento alle circostanze intervenute nei 5 anni precedenti alla presentazione dell'istanza di autorizzazione ai sensi delle presenti disposizioni.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 2 – Esponenti aziendali

Allegato A – Documentazione riguardante i requisiti dei potenziali acquirenti

2) Potenziale acquirente persona giuridica

- a) descrizione dell'attività imprenditoriale svolta;
- b) gli eventuali patti parasociali che riguardano la sua *governance*;
- c) indicazione dei soci che vi detengono almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto e comunque di coloro che ne detengono il controllo o vi esercitano l'influenza notevole;
- d) elenco completo dei componenti del consiglio di amministrazione, del direttore generale, ovvero dei soggetti che ricoprono cariche equivalenti insieme alle informazioni, per ciascuno di essi, richieste al punto 1 della presente Sezione;
- e) delibera del consiglio di amministrazione da cui risulti che coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione (ovvero coloro che ricoprono cariche equivalenti) sono in possesso dei requisiti di onorabilità, correttezza, competenza professionale a tenore delle presenti disposizioni (3);
- f) dichiarazione della società con la quale si attesta l'insussistenza di vincoli a fornire informazioni alla Banca d'Italia nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza;
- g) per le persone giuridiche, il fatto di essere state soggette a responsabilità amministrativa, anche in virtù di una sentenza non passata in giudicato, o essere state destinatarie di misure cautelari, anche se ancora appellabili, in virtù del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (responsabilità amministrativa dipendente da reato).

(3) A tal fine vengono valutati gli stessi dati e le stesse informazioni di cui al precedente punto 1) ("Potenziale acquirente persona fisica").

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 2 – Esponenti aziendali

Allegato A – Documentazione riguardante i requisiti dei potenziali acquirenti

Sezione III – Solidità finanziaria e rispetto dei requisiti prudenziali e delle disposizioni di vigilanza

1) Potenziale acquirente persona fisica

Il potenziale acquirente invia alla Banca d'Italia le seguenti informazioni:

- a) l'ammontare della partecipazione da acquisire in rapporto al reddito e al patrimonio del potenziale acquirente e le fonti di finanziamento utilizzate nonché i rapporti di indebitamento complessivamente intrattenuti con il settore finanziario;
- b) in caso di ricorso a indebitamento, il contratto di finanziamento stipulato dal potenziale acquirente e le eventuali garanzie rilasciate, con indicazione specifica dell'eventualità che l'impresa vigilata in cui si intende acquisire la partecipazione presti garanzie;
- c) la situazione economico-patrimoniale riferita all'attività d'impresa eventualmente svolta in via diretta dalla persona fisica ovvero per il tramite società controllate;
- d) l'indicazione della propria capacità e volontà di sostenere finanziariamente l'impresa vigilata qualora ciò sia necessario per lo sviluppo delle attività o in caso di difficoltà;
- e) i riferimenti in ordine ai legami di parentela, di coniugio, alle situazioni di affinità e ai vincoli associativi del potenziale acquirente e delle società da lui controllate con i detentori di partecipazioni soggette ad autorizzazione e con i soggetti che detengono cariche nell'impresa vigilata in cui si intende assumere la partecipazione o in altre imprese del gruppo;
- f) l'indicazione delle relazioni d'affari, delle garanzie, dei rapporti di indebitamento e degli altri collegamenti o conflitti di interesse che il potenziale acquirente e le società dal medesimo controllate hanno in essere con:
 - (i) coloro che detengono nel capitale dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo o in altre società del gruppo partecipazioni soggette ad autorizzazione;
 - (ii) coloro che detengono cariche nell'intermediario o nella società finanziaria capogruppo o in altre società del gruppo;
 - (iii) l'intermediario o la società finanziaria capogruppo a cui si riferisce l'acquisizione ed eventuali altre società appartenenti al gruppo, nonché il soggetto posto al vertice della catena partecipativa;
 - (iv) società con cui l'intermediario o la società finanziaria capogruppo intrattiene relazioni operative o ha legami finanziari.

2) Potenziale acquirente persona giuridica con sede in Italia

Il potenziale acquirente invia alla Banca d'Italia le seguenti informazioni:

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 2 – Esponenti aziendali

Allegato A – Documentazione riguardante i requisiti dei potenziali acquirenti

- a) l'ammontare della partecipazione da acquisire in rapporto ai ricavi e al patrimonio netto, con indicazione dell'impatto della prospettata operazione di acquisizione o di incremento sulla situazione di liquidità del candidato acquirente e dell'eventuale gruppo di appartenenza; le forme di finanziamento utilizzate;
- b) i bilanci e le relazioni degli organi di amministrazione e controllo e della società di revisione relativi agli ultimi tre esercizi; nel caso di cui al successivo punto (f) è richiesto altresì il bilancio consolidato relativo all'ultimo esercizio;
- c) in caso di ricorso a indebitamento, il contratto di finanziamento stipulato dal potenziale acquirente e le eventuali garanzie rilasciate, con indicazione specifica dell'eventualità che le proprie azioni o quelle del soggetto target costituiscano garanzia;
- d) l'indicazione della propria capacità e volontà di sostenere finanziariamente la società acquisita qualora ciò sia necessario per lo sviluppo delle attività o in caso di difficoltà;
- e) ove esistente, rating del potenziale acquirente e del gruppo di appartenenza;
- f) qualora il potenziale acquirente appartenga a un gruppo: i) l'organigramma del gruppo con indicazione delle attività svolte dalle diverse componenti (comprese le componenti industriali), della loro localizzazione territoriale, dei soggetti vigilati e delle relative Autorità competenti; ii) l'indicazione dei presidi volti a garantire che le singole componenti del gruppo rispettino la disciplina loro applicabile;
- g) i riferimenti in ordine ai legami di parentela, di coniugio, alle situazioni di affinità e ai vincoli associativi del potenziale acquirente e delle società da lui controllate con i detentori di partecipazioni soggette ad autorizzazione e con i soggetti che ricoprono cariche nell'impresa vigilata in cui si intende assumere la partecipazione o in altre imprese del gruppo;
- h) l'indicazione delle relazioni d'affari, delle garanzie, dei rapporti di indebitamento e degli altri collegamenti o conflitti di interesse che il potenziale acquirente (e coloro che vi detengono il controllo o vi ricoprono cariche) e le società dal medesimo controllate hanno in essere con:
 - (i) coloro che detengono nel capitale dell'intermediario o della società finanziaria capogruppo o in altre società del gruppo, partecipazioni soggette ad autorizzazione;
 - (ii) coloro che detengono cariche nell'intermediario o nella società finanziaria capogruppo o in altre società del gruppo;
 - (iii) l'intermediario o la società finanziaria capogruppo a cui si riferisce l'acquisizione ed eventuali altre società appartenenti al gruppo, il soggetto posto al vertice della catena partecipativa, le società con cui l'intermediario o la società finanziaria capogruppo intrattiene relazioni operative o ha legami finanziari.

Ai fini di questo paragrafo e del precedente paragrafo 1), il termine "cariche" indica i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché i soggetti che rivestono funzioni equivalenti secondo altri ordinamenti.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 2 – Esponenti aziendali

Allegato A – Documentazione riguardante i requisiti dei potenziali acquirenti

3) Potenziale acquirente persona giuridica con sede al di fuori dell'Italia

Il potenziale acquirente persona giuridica che abbia la propria sede al di fuori dell'Italia è tenuto a fornire:

- la documentazione analoga a quella indicata sub 2);
- le lettere di “*good standing*” o le altre attestazioni da parte delle autorità di vigilanza del paese d'origine alla cui supervisione il potenziale acquirente è eventualmente soggetto;
- dichiarazione della società con la quale la stessa attesti l'inesistenza di limitazioni, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dell'ordinamento di appartenenza, a fornire informazioni alle autorità di vigilanza italiane.

In caso di partecipazione indiretta, se i soggetti interessati intendono avvalersi della facoltà di inviare un'unica comunicazione, le informazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) devono essere riferite sia al soggetto posto al vertice della catena partecipativa, sia alla società che intende assumere in via diretta la partecipazione nell'intermediario.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 2 – Esponenti aziendali

Allegato A – Documentazione riguardante i requisiti dei potenziali acquirenti

Sezione IV – Rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo

Il potenziale acquirente invia alla Banca d'Italia le seguenti informazioni:

- a) le fonti di finanziamento che intende utilizzare per il compimento dell'operazione di acquisto o incremento della partecipazione con indicazione della relativa provenienza (es. risorse proprie, indebitamento ed eventuale costituzione in pegno delle partecipazioni acquisite, emissione sul mercato di titoli di debito o di capitale, cessione di attività). Le informazioni sulla provenienza dei fondi devono consentire di ricostruire senza soluzione di continuità, che le somme sono state convogliate attraverso soggetti o imprese vigilate da un'autorità competente dello SEE o di paesi terzi considerati equivalenti (4);
- b) evidenza del fatto che non è mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e ter e da 270-bis a 270-sexies del codice penale, o disciplina equivalente. In caso di potenziali acquirenti persone giuridiche questo requisito va appurato con riferimento a coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, o funzioni equivalenti secondo altri ordinamenti;
- c) la propria residenza e la sede delle società dallo stesso controllate o, in caso di persona giuridica, la sede delle società che appartengono al medesimo gruppo;
- d) la frequenza con cui, nei 5 anni precedenti la presentazione dell'istanza, sono state effettuate operazioni di ricollocamento della sede principale dell'attività, di cambio di controllo o sostituzione del management in una o più delle società appartenenti al gruppo o, in caso di persona fisica, delle società da lui controllate.

È ammesso per i requisiti di cui alla lettera b) il ricorso a dichiarazioni sostitutive, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

(4) In applicazione del principio di proporzionalità, la mancanza di documentazione solo con riferimento a somme di modico importo non determina, di norma, il rigetto dell'istanza di autorizzazione.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 2 – Esponenti aziendali

Allegato A – Documentazione riguardante i requisiti dei potenziali acquirenti

Sezione V – Informazioni da rendere in caso di acquisizione tramite *trust*

Il *trustee* fornisce le informazioni necessarie a identificare tutti i soggetti coinvolti nella costituzione e gestione del *trust* (*settlor*, *beneficiaries*, *protector*) nonché i meccanismi di funzionamento dello stesso. Le informazioni sono comprovate da idonea documentazione contrattuale e legale, inclusi l'atto costitutivo e il mandato fiduciario.

Le informazioni attengono almeno ai seguenti aspetti:

1) Informazioni relative al *trust*

- a) Denominazione, forma giuridica e sede legale del *trust*;
- b) Legge applicabile al *trust*;
- c) Scopo per cui il *trust* è costituito.

2) Informazioni relative al *settlor*

- a) In caso di persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita;
- b) In caso di persona giuridica:
 - denominazione e sede legale;
 - identità degli amministratori;
 - identità della persona fisica che controlla il *settlor*, ovvero, in caso di persona giuridica, identità degli amministratori della società.

3) Informazioni relative al/ai *trustee/s* e ai relativi meccanismi di funzionamento

- a) In caso di persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita;
- b) In caso di persona giuridica:
 - denominazione e sede legale;
 - identità degli amministratori;
 - identità della persona fisica che controlla il/i *trustee/s*, ovvero, in caso di persona giuridica, identità degli amministratori della società.
- c) Poteri e ambiti di discrezionalità del/dei *trustees* sull'esercizio dei poteri relativi al patrimonio del *trust*;
- d) Partecipazione del *trustee* ai benefici economici del *trust*, ovvero modalità alternative di remunerazione;
- e) Attivi e fonti di finanziamento soggetti al controllo del *trustee*.

4) Informazioni relative ai beneficiari

- a) Identità dei beneficiari; nel caso in cui i beneficiari non siano identificati, descrivere i criteri previsti per l'identificazione e le caratteristiche della classe nell'ambito della quale i beneficiari sono selezionati (nel caso la classe dei beneficiari sia composta da un numero di soggetti pari o inferiore a dieci, devono comunque essere fornite le informazioni minime per la loro identificazione).

5) Informazioni relative ai *protector*

- a) In caso di persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita;
- b) In caso di persona giuridica:
 - denominazione e sede legale;
 - identità degli amministratori;
 - identità della persona fisica che controlla il *protector*, ovvero, in caso di persona giuridica, identità degli amministratori della società;
- c) Poteri del *protector*.

Allegato B

DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

- 1. Documentazione relativa alla verifica dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali**
 - A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE
 1. certificato generale del casellario giudiziale;
 2. certificato dei carichi pendenti;
 3. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 10, L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni;
 4. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la normativa italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri.
 - B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia
 1. Certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 26, comma 1, TUB e determinati con decreto del Ministro del Tesoro del 18 marzo 1998, n. 161.

Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 26, comma 1, TUB e determinati con decreto del Ministro del tesoro 18 marzo 1998, n. 161.
 - C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia
 1. La documentazione sub A);
 2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza.

2. Documentazione relativa ai requisiti di professionalità degli esponenti aziendali

A) Membri dell'organo amministrativo e direttore generale

1. *curriculum vitae* sottoscritto dall'interessato;
2. dichiarazione dell'impresa, società o ente di provenienza;
3. statuti/bilanci dell'impresa o società di provenienza;
4. certificazioni di enti universitari/attestazioni di attività di insegnamento.

B) Membri dell'organo di controllo

1. certificato attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

3. Requisiti degli esponenti: dichiarazioni sostitutive

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti tra privati che vi consentano.

Cittadini italiani e di Stati comunitari	Possono avvalersi dell'autocertificazione (art. 3 del D.P.R. 445 del 2000) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'UE.
Cittadini di Stati extracomunitari	I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (1). Ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE non autorizzati a soggiornare in Italia, si applicano le disposizioni di cui al punto 1 sub B) del presente allegato.
Controlli sulle dichiarazioni	Gli intermediari che intendano consentire ai propri esponenti di avvalersi della possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive dovranno porsi in condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute.
Accordi con le amministrazioni competenti	A tal fine gli intermediari dovranno definire, anche attraverso le associazioni di categoria, appositi accordi con le amministrazioni competenti a rilasciare le relative certificazioni.
Attestazione dell'interessato	Nel caso in cui tali accordi non siano stati definiti, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione i soggetti che si impegnino per iscritto a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta dall'intermediario a comprova delle dichiarazioni sostitutive rese.

L'organo amministrativo cui compete l'accertamento dei requisiti non può, pertanto, accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalità.

(1) Al di fuori di tali casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 2 – Esponenti aziendali

Allegato B – Documentazione per la verifica dei requisiti degli esponenti aziendali

Inoltre, considerata la rilevanza che i requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali rivestono ai fini della sana e prudente gestione dell'intermediario, è necessario che gli organi amministrativi si attengano nei controlli a comportamenti non formali, bensì volti ad assicurare il rispetto sostanziale della normativa vigente.

Dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute, specie per quanto riguarda la posizione di esponenti nominati per la prima volta ovvero di quelli riconfermati per i quali la verifica sia avvenuta in data non recente, nonché in tutti i casi in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati.

A titolo esemplificativo si riportano, nell'allegato C, esempi di dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono conformi alla vigente normativa in materia di requisiti degli esponenti.

Allegato C

REQUISITI DEI POTENZIALI ACQUIRENTI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt_____ nat____
a _____ provincia di _____ (_____) il ___/___/___
_, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione al procedimento di autorizzazione alla costituzione della _____
(1) ovvero all'acquisizione di una partecipazione qualificata nella _____ (1), visto il Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144,

DICHIARA:

- di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
- di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 2 – Esponenti aziendali

Allegato C –Requisiti dei potenziali acquirenti

dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri:

Luogo e data _____

Il dichiarante

ATTESTAZIONE (2) – Io sottoscritt_ _____, in qualità di dipendente addetto all'unità _____ della Banca d'Italia, attesto ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.00, n. 445, che il dichiarante _____, la cui identità mi risulta da _____, ha sottoscritto in mia presenza, nella sede della Banca d'Italia di _____, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui sopra.

Luogo e data _____

L'INCARICATO

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 2 – Esponenti aziendali

Allegato C –Requisiti dei potenziali acquirenti

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritt _____
nat_ _____ a _____ provincia
di _____ (_____) il __/__/__ dichiara di aver preso visione
dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla
presente.

Il dichiarante

INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché per quanto concerne i dati giudiziari, del Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili dalla Banca d'Italia, adottato il 22 marzo 2011 (pubblicato nella G.U. n. 75 del 1° aprile 2011). I dati, che saranno trattati presso la Banca d'Italia, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvo i casi previsti dal citato Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili. È fatta sempre salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti. Si comunica altresì che il Titolare del trattamento dei dati è la Banca d'Italia per il tramite del Servizio Organizzazione; il Responsabile del trattamento dei dati è il Capo pro-tempore del Servizio Costituzioni e gestione delle crisi/ il Capo pro-tempore del Servizio Supervisione Intermediari finanziari/ il Direttore della Filiale competente territorialmente, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza. Dei fatti possono altresì venire a conoscenza, in qualità di incaricati del trattamento, i dipendenti addetti alle competenti Unità della Banca d'Italia.

NOTE PER LA COMPILAZIONE

- 1) Indicare l'intermediario finanziario.
- 2) L'attestazione non è necessaria per le dichiarazioni presentate o inviate per fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ovvero per le dichiarazioni inviate per via telematica e sottoscritte mediante firma digitale o quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

REQUISITI DEGLI ESPONENTI

Spett. le _____

_____(1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt__ nat__ a _____ provincia di _____ (_____) il __/__/__, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di _____(2) di codesta _____(3), visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio (4) attraverso l'esercizio di:
 - a) attività di _____(5) presso _____(6) dal _____ al _____;
 - b) attività di _____(5) presso _____(6) dal _____ al _____;
 - c) attività di _____(5) presso _____(6) dal _____ al _____;
 - d) attività di _____(5) presso _____(6) dal _____ al _____;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili (7)

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 2 – Esponenti aziendali

Allegato C –Requisiti dei potenziali acquirenti

- di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stat_ condannat_ con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

- di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri (8):

_____;

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva:

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 2 – Esponenti aziendali

Allegato C –Requisiti dei potenziali acquirenti

- a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

ovvero

di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva a

_____;

di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

- a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

ovvero

di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti a

_____;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 2 – Esponenti aziendali

Allegato C –Requisiti dei potenziali acquirenti

- di non essere assoggettat_ in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni

ovvero

di essere assoggettat_ alle seguenti misure:

_____;

- di non essere assoggettat_ a misure cautelari di tipo personale

ovvero

di essere assoggettat_ alle seguenti misure:

_____;

Luogo e data _____

Il dichiarante

(sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco ex art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000)

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 2 – Esponenti aziendali

Allegato C –Requisiti dei potenziali acquirenti

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il/La sottoscritt__nat__ a _____ provincia
di _____ (_____) il __/__/__ dichiara:

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato da__ sottoscritt__;
- di impegnarsi altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il dichiarante

INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso _____, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvo che in ottemperanza al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e alle relative disposizioni attuative, e salva altresì la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del _____ titolare _____ del _____ trattamento (_____) ovvero nei confronti _____ del _____ responsabile _____ di _____ tale _____ trattamento (_____). Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

NOTE PER LA COMPILAZIONE

1) Indicare l'intermediario finanziario o la società finanziaria capogruppo.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 2 – Esponenti aziendali

Allegato C – Requisiti dei potenziali acquirenti

- 2) Indicare la carica sociale.
- 3) Indicare l'intermediario finanziario o la società finanziaria capogruppo.
- 4) Cancellare la voce che non interessa.
- 5) Indicare:
 - l'attività di amministrazione, controllo o i compiti direttivi svolti presso imprese e/o
 - le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo e/o;
 - l'attività di insegnamento universitario, la qualifica (ricercatore, professore associato etc.) e la materia di insegnamento e/o;
 - le funzioni amministrative o dirigenziali svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.
- 6) Indicare:
 - la/e impresa/e o il diverso soggetto/la diversa struttura presso cui si è svolta l'attività e il ramo di attività, eventualmente attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionale all'attività dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo e/o;
 - l'istituto universitario/ateneo presso cui si sono svolte le attività di insegnamento e/o;
 - l'ente pubblico o la pubblica amministrazione avente attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo presso il quale si sono svolte funzioni amministrative o dirigenziali ovvero gli altri enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori nei quali si sono svolte funzioni che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.
- 7) Per i soggetti competenti al controllo dei conti. In caso contrario cancellare la voce.
- 8) Indicare lo Stato estero in cui è stata emessa la sentenza o altro tipo di provvedimento sanzionatorio, l'autorità che ha adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi dell'atto.

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 2 – Esponenti aziendali

Allegato D –Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 18-3-1998 n. 144

Allegato D

**DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL 18 MARZO 1998, N. 144 RECANTE NORME
PER LA INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ DEI PARTECIPANTI
AL CAPITALE SOCIALE DELLE BANCHE E FISSAZIONE DELLA SOGLIA
RILEVANTE**

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

VISTO in particolare l'articolo 25, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i partecipanti al capitale delle banche devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentita la Banca d'Italia;

VISTO inoltre l'articolo 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1;

SENTITA la Banca d'Italia;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998;

VISTA la nota del 12 marzo 1998, con la quale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Articolo 1

(Onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche)

1. Chiunque partecipa in una banca in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 2 – Esponenti aziendali

Allegato D –Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 18-3-1998 n. 144

- a. sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b. sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - c. sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori ad un anno.
2. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la banca ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.
3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.
4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.
5. In sede di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti indicati nel comma 1 non preclude alla Banca d'Italia di valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che partecipano al capitale della banca anche in misura non superiore al cinque per cento.
6. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 2 – Esponenti aziendali

Allegato D –Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 18-3-1998 n. 144

Articolo 2

(Norma transitoria)

1. Per i soggetti che partecipano al capitale di una banca alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione già detenuta.

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 2 – Esponenti aziendali

Allegato E – Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 18-3-1998 n. 161

Allegato E

**DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL 18 MARZO 1998, N. 161, RECANTE
NORME PER L'INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ E
PROFESSIONALITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI DELLE BANCHE E DELLE
CAUSE DI SOSPENSIONE.**

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

VISTO in particolare l'articolo **26, comma 1**, del citato decreto legislativo, in base al quale i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentita la Banca d'Italia;

VISTO inoltre l'articolo 26, comma 3, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata;

SENTITA la Banca d'Italia;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998;

VISTA la nota del 12 marzo 1998, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche s.p.a. e di banche popolari)

1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 2 – Esponenti aziendali

Allegato E –Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 18-3-1998 n. 161

persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
- c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

Art. 2

Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche di credito cooperativo

1. Il presidente del consiglio di amministrazione delle banche di credito cooperativo deve aver svolto per un periodo non inferiore a un anno:

- a) le attività o le funzioni di cui al precedente art. 1, comma 1;
- b) attività di insegnamento in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- c) attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 2 – Esponenti aziendali

Allegato E –Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 18-3-1998 n. 161

2. Per la carica di direttore generale o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente è richiesta un'adeguata esperienza di lavoro in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa per un periodo non inferiore a un biennio.

3. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti commi 1 e 2, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

Art. 3

(Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di controllo di banche)

I soggetti competenti al controllo dei conti delle banche devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Art. 4

(Situazioni impeditive)

1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

2. Il comma 1 si applica anche a coloro che:

- a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
- b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

Art. 5

(Requisiti di onorabilità)

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 2 – Esponenti aziendali

Allegato E –Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 18-3-1998 n. 161

- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
- 2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste dal comma 1, lett. c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lett. c), n.1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.
- 3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.

Art. 6

(Sospensione dalle cariche)

- 1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:
 - a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 5, comma 1, lett. c);
 - b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'art. 5, comma 2, con sentenza non definitiva;
 - c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'art.3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 2 – Esponenti aziendali

Allegato E –Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 18-3-1998 n. 161

2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lett. c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lett. c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.